DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1982

che autorizza taluni Stati membri ad aumentare il livello dell'abbuono d'interessi previsto dalla direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

(82/438/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, della direttiva 72/159/CEE prevede che gli Stati membri possono essere autorizzati ad accordare abbuoni d'interessi superiori al 5 %, qualora la situazione del mercato dei capitali negli Stati membri lo giustifichi ;

considerando che il livello dei tassi d'interessi attualmente praticati negli Stati membri per i prestiti a lungo termine all'agricoltura e gli oneri eccezionali che ne risultano per gli imprenditori desiderosi di ammodernare la loro azienda, essendo largamente superiori agli oneri minimi fissati dalla direttiva 72/159/CEE, rischiano di compromettere l'ammodernamento dell'agricoltura perseguito dalla direttiva stessa o persino di renderlo impossibile ;

considerando che è dunque necessario concedere abbuoni d'interessi supplementari ;

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 72/159/CEE, l'aumento delle spese degli Stati membri derivanti da un aumento dell'abbuono d'interessi può essere dichiarato imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, e che è necessaria una partecipazione finanziaria del Fondo a queste spese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi ed il Regno Unito sono autorizzati ad aumentare del 3 % gli abbuoni del tasso d'interessi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 72/159/CEE o all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, purché l'interesse residuo a carico del beneficiario non sia inferiore ai tassi previsti da detti articoli e purché l'abbuono del tasso di interessi aumentato riguardi al massimo i primi 10 anni della durata di un prestito.

Articolo 2

Le spese sostenute dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 1 sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, nei limiti previsti dall'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile sino al 31 dicembre 1983.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. AERTS

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.